

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-278/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich): Herbert Hanslbauer GmbH ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Rimborso degli importi indebitamente percepiti — Perseguimento delle irregolarità — Art. 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Effetto diretto — Termine di prescrizione — Atto interruttivo della prescrizione»)

(2004/C 201/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-278/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (Austria) nella causa promossa da Herbert Handlbauer GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 5, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è direttamente applicabile negli Stati membri, ivi compreso nel settore della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli, in assenza di una normativa comunitaria settoriale che prevede un termine più breve, ma non inferiore a tre anni o di una normativa nazionale che fissa un termine più lungo.
- 2) L'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 va interpretato nel senso che la notifica di un controllo doganale all'impresa interessata costituisce un atto istruttorio o volto a perseguire irregolarità tale da interrompere il termine di prescrizione di cui al n. 1, primo comma, dello stesso articolo solo a condizione che le operazioni cui si riferiscono i sospetti di irregolarità siano delimitate dall'atto in termini sufficientemente precisi.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-350/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni — Artt. 6 e 9 della direttiva 97/66/CE — Necessità di un'individuazione precisa delle censure nel parere motivato»)

(2004/C 201/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-350/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Shotter e W. Wils) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra S. Terital), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale gli artt. 6 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998 L 24, pag. 1), o, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo recepito in maniera incompleta l'art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in quanto, da un lato, l'art. 11.5, n. 1, della Wet houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) rinvia ad un provvedimento amministrativo generale che non è stato comunicato alla Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, le disposizioni di attuazione menzionate dall'art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet non sono state comunicate alla Commissione, ed avendo recepito in maniera incompleta l'art. 9 della detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione.
- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese per la parte restante.

⁽¹⁾ GU C 323 del 21.12.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-421/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Trasposizione incompleta»)

(2004/C 201/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-421/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra Ph. Ormond), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato II, punto 1, lett. b) e c), di tale direttiva, o, comunque, non avendo informato la Commissione dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno Unito, non avendo adottato in Scozia e in Irlanda del Nord le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, della direttiva del Consi-

glio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato II, punto 1, lett. c), della direttiva e non avendo notificato i provvedimenti adottati a tal fine in Inghilterra e in Galles, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

- 2) Il Regno Unito è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 giugno 2004

nella causa C-439/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trasporto marittimo — Direttiva 95/21/CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi da parte dello Stato di approdo — Numero insufficiente di ispezioni»)

(2004/C 201/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-439/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Simonsson e W. Wils) contro Repubblica francese (agente: sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo eseguito, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari almeno al 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti nel 1999 e nel 2000, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 22 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: